

di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), per memoria.

Massa individuale. — Capitolo 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa, lire 3,500,000.

Capitolo 21. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 6,825,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 22. Pagamenti di premi dei rafferma e relativi interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,712,000.

Partite che si compensano nell'entrata. —

Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiali (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 90,000.

Capitolo 26. Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 135,000.

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 1,760,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 52,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I *Spese effettive.* — Massa del Corpo:

Spese d'amministrazione e diverse, lire 7,408,700.

Spese d'istituto, lire 2,200,000.

Fondi di riserva, lire 2,106,470.50.

Totale della categoria I, lire 11,715,170.50.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, per memoria.

Massa individuale, lire 10,325,000.

Premi di rafferma, lire 8,712,000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 2,492,000.

Totale della categoria II, lire 21,529,000.

Totale della spesa straordinaria, lire 21 milioni e 529,000.

Totale generale, lire 33,244,170.50.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura del riassunto.

ALDI-MAI, segretario, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Tabelle D. ed E. — Titolo 1. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrata lire 11,715,170.50.

Spesa, lire 11,715,170.50.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, nulla.

Spesa, nulla.

Riepilogo della categoria prima. — *Parte ordinaria e straordinaria.* — Entrata, lire 11,715,170.50.

Spesa, lire 11,715,170.50.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 22,704,000.

Spesa, lire 21,529,000.

Differenza in più, lire 1,175,000.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della Categoria I, nulla.

Differenza della Categoria II, lire 1,175,000.

Differenza totale in più, lire 1,175,000.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi.

ALDI-MAI, segretario, legge:

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.